

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia

La Divisione delle contribuzioni

statuendo sull'istanza di rinnovo dell'esenzione fiscale presentata dalla

FONDAZIONE INFORMATICA PER LA PROMOZIONE DELLA PERSONA DISABILE

con sede a Lugano e tendente ad ottenere l'esenzione dal pagamento delle IMPOSTE CANTONALI SULL'UTILE E SUL CAPITALE a norma dell'art. 65 lett. f) della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT);

preso atto come la fondazione ha per scopo *"la messa a disposizione gratuita a persone disabili sul piano motorio che per ragioni economiche non possono provvedere per sé a procurarseli, di mezzi elettronici che le rendano sempre più autonome, sia nello studio che nel lavoro e il sostegno della ricerca e dello sviluppo di mezzi educativi e/o ausiliari di tipo elettronico e informatico"*;

considerato che:

1. a norma dell'art. 65 lett. f) LT sono esenti dall'imposta le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità, per quanto concerne l'utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini;

2. nel caso concreto l'ente svolge, senza perseguire fini di lucro, un'attività di pubblica utilità. Esso promuove l'integrazione sociale e professionale degli invalidi adulti, in particolare tramite l'adempimento di compiti di consulenza e assistenza ai disabili circa l'uso dei mezzi elettronici, l'organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini di queste persone, l'istruzione e il perfezionamento del personale specializzato.

La Fondazione ha istituito al suo interno un Centro operativo di ricerca denominato "Centro Informatica e Disabilità (CID)", allo scopo di realizzare soluzioni tecnologiche che garantiscano la validità scientifica dell'attività svolta.

La Fondazione collabora con l'Ufficio delle Scuole Speciali Cantionali, con la Scuola universitaria professionale e con l'Alta scuola pedagogica.

Come emerge dalla documentazione, la Fondazione riceve contributi da parte dello Stato del Canton Ticino (cfr. risoluzioni del Consiglio di Stato e del Dipartimento della sanità e della socialità – Sezione del sostegno a enti e attività sociali, Ufficio degli invalidi), in conformità della legge cantonale sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979;

ritenute pertanto adempiute le premesse motivanti il rinnovo dell'esonero fiscale,

risolve:

1. L'istanza è accolta. La Fondazione Informatica per la Promozione della Persona Disabile, con sede a Lugano, è esonerata dal pagamento delle imposte cantionali sull'utile e sul capitale a norma dell'art. 65 lett. f) LT, fino all'anno 2016 compreso. Alla scadenza di questo termine, la fondazione è tenuta a presentare una nuova domanda di esenzione, alla quale dovranno essere allegati i relativi rapporti di attività.
2. La fondazione dovrà perseguire la sua attività senza scopi di lucro.
3. I mezzi elettronici devono essere messi a disposizione delle persone disabili a titolo gratuito.
4. Dovrebbero poter beneficiare delle prestazioni (mezzi elettronici, altri strumenti, ecc...) le persone che giustificano un reale bisogno economico.

5. Eventuali emolumenti corrisposti ai membri del Consiglio di fondazione non dovranno eccedere le spese vive.
6. L'esenzione non dispensa l'ente beneficiario dall'inoltrare regolarmente la dichiarazione d'imposta con tutti gli allegati.
7. La Divisione delle contribuzioni può chiedere in visione, qualora lo ritenga opportuno il dettaglio dei rendiconti, i rapporti annuali e tutta la documentazione rilevante.
8. La fondazione è tenuta a comunicare ogni cambiamento apportato agli statuti ed ai regolamenti, come pure l'eventuale scioglimento.
9. In caso di scioglimento la fondazione sarà tenuta a devolvere i propri attivi a favore di un'istituzione riconosciuta di pubblica utilità ed a sua volta al beneficio dell'esenzione fiscale. In caso contrario verranno prelevate tutte le imposte normalmente dovute.
10. In considerazione del fatto che la portata dell'art. 65 lett. f LT è identica a quella dell'at. 56 lett. g LIFD, le considerazioni suesposte e la relativa conclusione vangono anche per l'imposta federale diretta.
11. Avverso la presente decisione è data facoltà di reclamo all'ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, Bellinzona, entro 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
12. Comunicazione come di pratica ed alla Fondazione informatica per la promozione della persona disabile, per il tramite dello Studio legale e notarile avv. Valeria e Franco Masoni – Fontana, C. P. 6116, via Frasca 10, 6901 Lugano.

DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI

Ufficio giuridico


Simona Barbuscia-Genini


Donatella Beroggi